

STATUTO

ASD “EROICI IN VESPA”

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Della denominazione e della sede sociale*

L'Associazione è denominata ASD “EROICI IN VESPA”.

L'Associazione ASD “EROICI IN VESPA” ha sede in Via del Bargellino 22/A, a Fiesole (FI).

Art. 2 *Delle attività costituenti l'oggetto sociale*

L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

L'Associazione ha come scopo la promozione dell'attività , turistica culturale storico ricreativa, ecc., nonché di curare gli interessi generali del motociclismo e di diffondere la conoscenza tecnica motociclistica, con particolare riguardo alla diffusione e alla conservazione storica di motocicli d'epoca.

Inoltre, rispettando le normative legislative e fiscali vigenti e con la sola finalità di autofinanziamento, l'Associazione potrà:

- indire delle raccolte pubbliche ed occasionale di fondi
- esercitare in via meramente marginale l'attività commerciale.

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

Art. 3 *Del divieto di distribuzione degli utili*

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Inoltre l'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4 *Degli organi associativi*

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo direttivo formato da un consiglio direttivo.

Titolo II

I SOCI

Art. 5 *Dei soci e della domanda di ammissione*

Può far parte dell'Associazione qualsiasi persona fisica e/o giuridica che abbia interesse all'attività dell'Associazione stessa.

I soci sono coloro che si impegnano al versamento della quota annuale di partecipazione.

La domanda di una nuova ammissione all'Associazione viene presentata dall'aspirante socio e su questa decide, in modo inappellabile, l'organo direttivo.

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

Art. 6 *Della quota associativa e della sua intrasmissibilità*

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dall'organo direttivo dell'associazione. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione.

Nel caso di una nuova domanda di ammissione, la quota associativa deve essere versata contestualmente all'atto di presentazione della domanda stessa. Nel caso di diniego di accettazione, l'Associazione dovrà restituire quanto ricevuto.

Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa*, e non sono nemmeno rivalutabili.

Art. 7 *Della perdita della qualifica di socio*

La qualifica di socio si perde:

- volontariamente tramite il recesso; il socio che ha intenzione di recedere deve darne comunicazione scritta, in qualunque forma, all'Associazione;
- per esclusione, che viene pronunciata dall'assemblea contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli ed inconciliabili con il "buon" nome dell'Associazione, o anche a causa della sua condotta che risulti ostativa alle finalità previste dallo statuto.

La radiazione non dà luogo ad indennizzi o rimborsi di alcun genere.

Art. 8 *Del rapporto associativo*

L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto, per questo vige il principio *one head one vote* e cioè che ogni socio ha diritto ad unico voto singolo.

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

L'Associazione esclude categoricamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Inoltre prevede, agli associati maggiori d'età, un identico diritto di voto sia per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti sia per la nomina degli organi direttivi dell'associazione sia per ogni altro compito demandato all'assemblea dal presente statuto.

Art. 9 *Dei diritti e dei doveri degli associati*

I soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni;
- di partecipare attivamente all'assemblea, sempre che si sia in regola con il pagamento della quota associativa;
- di eleggere liberamente gli organi direttivi-amministrativi dell'Associazione.

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente statuto e i regolamenti;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta né obblighi di finanziamento né altri ed ulteriori esborsi monetari oltre alla quota ordinaria.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione di quelli percepiti a titolo di rimborso di spese documentate.

Titolo III
L'ASSEMBLEA

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Art. 10 *Della convocazione*

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci, che abbiano raggiunto la maggiore età, in regola con il versamento della quota sociale e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel libro dei soci.

È ammesso il voto per delega.

Il voto dei soci è segreto, salvo diversa disposizione dei soci presa a maggioranza.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto economico e finanziario.

L'assemblea deve comunque essere inoltre convocata ogni volta se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 5 associati iscritti regolarmente nel libro soci.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con un avviso scritto almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e potrà essere comunicato in qualsiasi modo che l'organo amministrativo riterrà opportuno, purché se ne possa dare prova.

Nell'avviso dovrà esserci necessariamente l'ordine del giorno e potrà essere indicato il giorno per la seconda convocazione.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel libro soci.

Art. 11 *Dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria*

L'assemblea ordinaria delibera su:

- l'elezione dell'organo amministrativo;
- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario redatto dall'organo amministrativo;
- sugli altri argomenti posti all'approvazione da parte dell'organo amministrativo.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

la metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno a maggioranza relativa e cioè con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- richieste di modifica dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione si costituisce qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera solamente a maggioranza assoluta e cioè con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno dei votanti.

Art. 12 *Del presidente e del segretario*

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 13 *Dei limiti alle modifiche statutarie*

I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti artt. 2 e 3.

Gli associati potranno in ogni caso integrare e aggiungere ulteriori scopi all'Associazione, purchè complementari e non ostativi a quelli indicati negli articolo 2 e 3.

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

Titolo IV
L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 14 *Del funzionamento dell'organo amministrativo*

L'organo amministrativo è nominato dall'assemblea ed è composto da un consiglio direttivo. Il consiglio nomina al proprio interno il Presidente.

I nominativi di eventuali candidati a cariche interne devono pervenire all'Associazione entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per le votazioni.

Il Consiglio delibera a maggioranza relativa. In caso di equità delibera del consiglio amministrativo, il voto del Presidente vale doppio.

L'organo direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

In caso di morte o di dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, l'assemblea provvederà alla loro sostituzione secondo le regole sopra stabilite. Il nuovo consigliere, così eletto, rimarrà in carica sino alla fine del mandato dell'intero consiglio.

La carica di presidente è gratuita.

Art. 15 *Dei compiti dell'organo amministrativo*

L'organo amministrativo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare l'organo direttivo:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

- stabilisce l'importo delle quote annue associative;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli aspiranti soci;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- redige il rendiconto finanziario da presentare all'assemblea dei soci;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- conferisce e revoca procedure;
- apre rapporti con gli istituti di credito, cura la parte finanziaria dell'Associazione e sottoscrive i contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon finanziamento dell'Associazione.

Art. 16 *Della rappresentanza legale*

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Art. 17 Delle risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote sociali annuali;
- eventuali contributi volontari dei soci;
- eventuali contributi volontari dei terzi;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'Associazione;
- entrate derivanti dalla marginale attività commerciale connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- entrate derivanti dalle occasionali manifestazioni pubbliche;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Art. 18 Dello scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque sia la causa, questa si obbligherà a devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sulla base delle disposizioni dell'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Firenze, lì 29-01-2019

Gli associati
